

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



Questa raccolta di testi contiene alcuni suggerimenti e spunti su come comunicare alcuni concetti od aspetti della professione fotografica, spiegandoli a clienti ed utenti. Aspetti poco conosciuti ai più, ma che influenzano spesso in modo molto marcato i rapporti professionali.

versione 20\_03

Spiegare al pubblico perché non si possono utilizzare le immagini trovate in Rete .....	2
Spiegare al cliente privato perché gli viene consegnata la sola stampa e non il file originario ..	3
Spiegare al cliente perché gli si chiede di accompagnare le fotografie con il nome dell'autore ..	4
Spiegare al cliente di chi sono i files originali nel caso della foto di matrimonio e ritratto .....	5
Spiegare al cliente che non può cedere a terzi le fotografie realizzate per lui .....	6
Spiegare all'assistente come le immagini da lui realizzate potranno essere utilizzate .....	7
Spiegare perché le immagini pubblicate su Facebook non possono essere riutilizzate da altri ..	8
Spiegare ai Direttori di Istituto (scuole e simili) aspetti legati a ritratti .....	9
Spiegare al Sacerdote che non è lecito impedire ad un professionista di eseguire i servizi ....	10
Spiegare perché la tariffa di un fotografo può apparire elevata .....	12
Spiegare perché vengono richiesti i diritti di utilizzo di immagini già realizzate .....	14
Spiegare ad un Ente Pubblico perché non dovrebbe recuperare immagini gratuitamente .....	15
Spiegare perché conviene investire in qualità dell'immagine fotografica. ....	16
Spiegare che è lecito realizzare riprese di ritratti in generale .....	17
Spiegare che è lecito realizzare riprese di edifici in generale .....	18
Spiegare perché i colori della foto potrebbero non corrispondere alle aspettative del cliente..	19
Spiegare al cliente cosa si intenda per "risoluzione adatta alla stampa" .....	20
Spiegare al cliente perché non vengono consegnati i files raw del proprio lavoro .....	21
Spiegare al cliente come il valore di DPI sia un valore relativo e non assoluto .....	22

pagina 1 di 23

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



## **Spiegare al pubblico perché non si possono utilizzare liberamente le immagini trovate in Rete**

Egregi,  
vi segnaliamo che – indubbiamente in buona fede – avete utilizzato indebitamente un'immagine fotografica da noi eseguita, e di cui deteniamo i diritti d'autore.  
L'immagine in questione si trova a: *(descrizione dell'URL di pubblicazione illecita)*

A differenza di quanto non si creda comunemente - in modo erroneo - le immagini reperite in Rete non sono libere da copyright, a meno che non siano state esplicitamente poste a disposizione della comunità, collegandole ad una licenza apposita, come una licenza CC (Creative Commons).

Quando si trova un'immagine priva di riferimenti e di attribuzione al suo autore, nella assoluta maggioranza dei casi ci si è imbattuti in un'immagine che – in origine – era stata pubblicata dal titolare dei diritti ed accompagnata ai corretti credits ma che, in seguito, è stata riprodotta illecitamente da qualcuno che ne ha eliminato i riferimenti.

Poi, la diffusione "a cascata" tipica della Rete ha moltiplicato gli accessi a copie – tutte illecite – dell'immagine di partenza.

Trovate i riferimenti di legge e gli strumenti per una ricerca corretta riassunti al mini-sito <http://www.anonime.org>, a cui vi suggeriamo di riferirvi per una corretta informazione sul tema.

Vi chiediamo di dimostrare la vostra serietà e buona fede, provvedendo – da subito - a rimuovere l'immagine in questione, dandocene notizia.

Con viva e sincera cordialità

(Nota per il Socio: quando si desiderasse richiedere un compenso per l'utilizzo avvenuto, si può ricorrere alle bozze di Lettere di Autodifesa contenute nella raccolta di documentazione riservata reperibile per il Socio nella sezione riservata di [www.documentazione.org](http://www.documentazione.org))

*pagina 2 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare al cliente privato perché gli viene consegnata la sola stampa e non il file originario**

*(nel caso specifico di ritratti a privati, quando il Professionista scelga – per motivi di qualità – di consegnare solo le stampe finite e non i files)*

Gentilissimi,  
ci complimentiamo con voi per avere scelto di dedicare un'attenzione particolare al ritratto vostro e della vostra famiglia (*del vostro bambino*), non accontentandovi di una rapida e sciatta documentazione digitale, ma affidando alla cura di un professionista la descrizione accurata, autoriale e duratura della vostra figura.

Ci adopereremo per meritare la vostra fiducia, e vi garantiamo che presteremo ogni attenzione ed ogni cura per offrirvi il meglio.

È per questo motivo che il ritratto frutto della nostra ripresa e della vostra collaborazione vi viene consegnato non in una forma provvisoria e indefinita, come sarebbe il file digitale, ma nella sua forma completa, accurata, finita e certificata: una stampa fotografica nella quale la resa dei colori sia frutto di una filiera controllata e definita, e la qualità di inchiostri e supporti sia oggetto della nostra certificazione, per fedeltà e durata nel tempo.

Il file digitale, infatti, rappresenterebbe non solo una forma immateriale ed inconsistente ma, soprattutto, nel momento in cui venisse stampato senza le necessarie attenzioni, restituirebbe un'immagine impoverita nella qualità e non fedele nelle cromie scelte, che sono invece parte integrante del ritratto.

Sarebbe come rivolgersi allo chef di un ristorante noto per la sua cura ed attenzione, chiedendogli di avere un sacchetto contenente gli ingredienti del suo piatto, e la ricetta scritta su un foglio, anziché gustare la sua creazione culinaria preparata da lui.  
Materie prime e ricetta sono il mezzo con cui lo chef realizza il suo piatto, ma non si può pensare che sia la stessa cosa arranzare un fai-da-te con quelle stesse materie prime e ricetta, invece di gustare il piatto realizzato dallo chef.

Ecco perché vogliamo coccolarvi e consegnarvi solo il meglio: la stampa curata, controllata, certificata per qualità e durata, e non un incompleto e semi-lavorato file digitale.

Con tanta stima e tanta dedizione

*pagina 3 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare al cliente perché gli si chiede di accompagnare le fotografie con il nome dell'autore**

Egregi,  
vi ringraziamo per avere scelto di collaborare con il nostro studio, e vi garantiamo il nostro impegno assoluto nel fornirvi al nostro meglio gli strumenti espressivi e tecnici per il vostro servizio fotografico.

Grazie al rapporto di trasparente e diretta comunicazione instaurato con voi, desideriamo non trascurare un aspetto importante: la richiesta - che sappiamo comprenderete appieno - di rispettare l'indicazione dei *credits* fotografici, e cioè l'indicazione del nome del nostro studio come autore del servizio.

Ovviamente, potrete scegliere la forma di indicazione che più vi aggrada: come didascalia, come nota a piè di pagina, come indicazione nell'elenco dei collaboratori, o qualsiasi altra forma che, senza risultare invasiva, sia normalmente individuabile.

Sono tre gli ordini di considerazioni che supportano questa richiesta:

### a) Il rispetto della Legge.

La normativa vigente sul Diritto d'Autore, la legge 633/41 e successive modifiche, espressamente indica - all'articolo 20 e seguenti - che l'autore ha sempre il diritto di vedere riconosciuta la paternità dell'opera (cioè di essere indicato come autore), e che tale diritto inalienabile non viene meno neppure a seguito della eventuale cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico.

### b) Il rispetto dell'autorialità delle immagini.

Al di là di quanto prevede esplicitamente la Legge, la segnalazione del nome dell'autore indica il rispetto del valore dell'apporto del suo operato.

### c) Il rispetto della fondatezza delle vostre scelte.

Vi siamo davvero grati per aver scelto il nostro studio per la vostra comunicazione fotografica. Il fatto che abbiate operato una scelta cosciente - selezionando le molte possibilità - testimonia la vostra attenzione alla comunicazione. Supportare questa vostra coerenza con il rispetto di quell'autorialità che avete scelto fra altre testimonia la vostra coerenza e chiarezza di idee.

Vi ringraziamo sinceramente, e restiamo a vostra piena disposizione

*pagina 4 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## Spiegare al cliente di chi sono i files originali nel caso della foto di matrimonio e ritratto

Carissimi Sposi,  
per la massima trasparenza nel rapporto fra noi e voi, ci siamo documentati nel dettaglio su quali siano le norme di legge e le consuetudini d'uso per quello che riguarda la "proprietà" degli originali (negativi su pellicola, o files digitali sorgenti) dei servizi fotografici.

Gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto per legge appartengono fifty-fifty (cioè in proporzione uguale) sia al fotografo che agli sposi che hanno commissionato il servizio. E quindi:

- a) È corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non può avvenire pubblicazione senza assenso).
- b) È corretto che gli sposi non *pretendano* la consegna incondizionata di tali originali, ma la *possano richiedere*, a fronte di un giusto compenso.
- c) È corretto che il fotografo non li consegni "di default", ma dia la possibilità di riscattare la quota di "proprietà" degli sposi.
- d) Conseguentemente, sono invece erronee le posizioni sia degli sposi che *pretendono* la consegna su semplice richiesta, sia del fotografo che *si rifiuti*, ad ogni costo, di consegnarli.

L'argomento è abbastanza ampio.

Si trovano maggiori dettagli alla pagina <http://www.fotografi.org/originali>

Queste indicazioni valgono in assenza di espliciti sulla disponibilità degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.

Per garantire la massima trasparenza ed affidabilità, il nostro studio fotografico si è impegnato a rispettare il *Codice di Autoregolamentazione TAU Visual per la Fotografia Professionale di Cerimonia e Ritratto*, che potete trovare on-line a:

[www.fotocerimonia.com/risorse-codice-autoregolamentazione-fotografi-cerimonia-tau-visual.php](http://www.fotocerimonia.com/risorse-codice-autoregolamentazione-fotografi-cerimonia-tau-visual.php)

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## Spiegare al cliente che non può cedere a terzi le fotografie realizzate per lui

Egregi,  
innanzitutto, desideravamo ringraziarvi per avere scelto di servirvi della nostra collaborazione per la realizzazione delle vostre immagini di *(breve descrizione del lavoro a cui ci si riferisce)*.

Siamo lieti che abbiate apprezzato lo stile del nostro studio, e vi assicuriamo che, al di là della soddisfazione connessa all'essere stati oggetto della vostra scelta, lavorare con voi è stato davvero piacevole.

È altrettanto stato un piacere - sul piano della soddisfazione personale - apprendere della vostra intenzione di trasmettere *(al vostro cliente / alla vostra consociata / ai vostri collaboratori / ai vostri fornitori)* le immagini realizzate per voi.

Tuttavia, al di là del compiacimento che questo indiretto segno di apprezzamento può generare, dovremmo chiedervi la cortesia di astenervi dal farlo, per motivi che certamente potrete comprendere.

Di fatto, il realizzare il servizio fotografico per la vostra *(Azienda, famiglia, Struttura, ecc.)* ha significato la realizzazione di un lavoro ma - soprattutto - la concessione di un diritto di utilizzo di un bene immateriale: appunto, le immagini.

Per tutte le cessioni di questo genere, l'individuazione di uno specifico destinatario dei diritti non è un capriccio accessorio, ma proprio l'elemento su cui si fonda il nostro lavoro, come anche il lavoro di chi produce servizi creativi, e che tecnicamente possono essere duplicati.

Il musicista con il suo brano musicale; la casa di produzione con il film; lo scrittore con il suo romanzo: ciascun produttore di opere duplicabili necessariamente fonda la sua sussistenza sulla cessione del diritto d'uso della sua opera in una forma circoscritta al cliente.

Ecco perché vi chiediamo la cortesia di non *"trasmettere"* ad altri le immagini, dato che questo diritto d'uso - giustappunto - è stato concesso a voi in quanto nostri clienti.

Il trasmettere le immagini a terzi avrebbe un implicito significato di deprezzamento del loro valore, il che nuoce sia a noi, che a voi.

Vi ringraziamo moltissimo per la gentilezza che ci avete dimostrato, e per la comprensione su questo aspetto fondamentale.

*pagina 6 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



## **Spiegare al proprio assistente in che modo le immagini da lui realizzate lavorando per il tuo studio potranno essere utilizzate, e con quali limiti**

*Carissimo Nomedellassistente,*

sono davvero contento dell'opportunità di collaborare con te per i prossimi lavori.

Credo che avremo occasione di fare assieme operazioni che saranno motivo di vera soddisfazione per entrambi.

Per lavorare serenamente, ritengo importante trovare da subito, con te, un rapporto schietto e trasparente, nel quale il mio studio fotografico si impegna a rispettare il tuo apporto ed il tuo lavoro, e tu ti impegni a rispettare le nostre esigenze professionali e l'autorialità del nostro studio.

Nello specifico: noi ci impegniamo a pattuire con chiarezza i compensi che ti spettano per i diversi lavori, a menzionarti come autore delle tue immagini (accompagnando il tuo nome a quello dello Studio, che dovrà essere sempre presente), a rispettare le tue esigenze e a pattuire di volta in volta orari e modalità.

Tu, dal canto tuo, ti impegni a considerare questo rapporto di collaborazione con serietà e dedizione (non considerandolo solo un'occasione per la tua formazione), garantendo che non sfrutterai i contatti per cercare di accaparrarti una futura clientela sottraendola a quella dello Studio.

Nello specifico, concordiamo fin d'ora che le immagini fotografiche realizzate nel periodo di collaborazione sono e restano di proprietà dello studio anche se, unitamente al nostro marchio, segnaleremo te come autore delle immagini che realizzi in autonomia; se un giorno avvierai una tua attività fotografica, non potrai utilizzare queste immagini disgiuntamente dal nome del nostro studio.

Per fissare nero su bianco i punti importanti della collaborazione, stiliamo un accordo congiunto basato sulla traccia di fondo proposta dal Protocollo di Intesa di TAU Visual, che vedi pubblicato a [www.assistenti.eu](http://www.assistenti.eu)

Nei prossimi giorni ci siederemo assieme a tavolino e concorderemo i dettagli di quella che, ne sono convinto, sarà una collaborazione lunga e fruttuosa per entrambi.

*pagina 7 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico



Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

## **Spiegare perché le immagini pubblicate su Facebook non possono essere riutilizzate da altri**

Egregi,

con la presente vi segnaliamo che - certamente in buona fede - avete interpretato in modo erroneo le regole che governano l'utilizzo di contenuti intellettuali - come testi, video e fotografie - nella Rete e, in specifico, nel social network Facebook.

Probabilmente, siete stati tratti in inganno dal fatto che le norme generali di utilizzo di Facebook prevedono espressamente che l'utente del social network conceda a Facebook una licenza d'uso per i contenuti intellettuali postati.

Questo significa che il titolare di un account acconsente a che Facebook ed i suoi diretti collaboratori possano maneggiare, utilizzare e pubblicare questi contenuti (fra cui le fotografie) senza che possano sorgere contestazioni.

È abbastanza chiara la "ratio" di questa concessione: Facebook deve poter disporre liberamente dei contenuti postati, o i contenziosi sarebbero numerosissimi.

Ma ecco il fraintendimento: tale concessione NON significa assolutamente che i contenuti - fra cui le foto - divengano di proprietà degli utenti della Rete, o degli altri fruitori del social network. La concessione viene fatta a Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ed ai collaboratori a cui Facebook stesso volesse farne concessione, per ovvi motivi di lavorazione. Ma NON viene concessa ad altri, e nessuno, ad eccezione del titolare dei diritti e di coloro a cui il titolare li abbia ceduti espressamente, può farne un uso.

Quando per tramite dell'account Facebook si "condivide" un contenuto, non ce se ne appropria, ma si crea una connessione - un link - alla risorsa originaria, postata dal titolare dei diritti.

Di tutt'altra natura, invece, è l'azione di scaricare le immagini pubblicate da un account di terzi, e farne un uso non autorizzato, sia esso on-line (account di Facebook o altre pubblicazioni web) od off-line (stampati, volantini, o qualsiasi riproduzione o diffusione).

A riprova di ciò, Facebook stesso si adopera - su richiesta - per la rimozione dei contenuti che siano pubblicati in lesione dei diritti degli autori, come potete constatare da:

<https://www.facebook.com/help/400287850027717>

Per questo motivo, vi chiediamo (*segue descrizione della richiesta avanzata a seguito dell'utilizzo indebito delle immagini: si può richiedere la - ovvia - rimozione dei contenuti in oggetto, come anche l'eventuale pubblicazione di una segnalazione di errata correzione e, nei casi più significativi sul piano dell'impatto professionale, di corrispondere un importo forfettario di denaro a compensazione dell'utilizzo illecito già avvenuto delle immagini; - trovi indicazioni generali sul rapporto con Facebook a questo link: [www.foto-social.com](http://www.foto-social.com)*

pagina 8 di 23

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare ai Direttori di Istituto (scuole e simili) aspetti legati a ritratti**

quali siano garanzie e limiti nel caso della realizzazione di immagini ai minori della loro scuola.

Egregio Direttore / Preside / Responsabile di Istituto,  
nella speranza di farle cosa gradita, desideriamo condividere con lei i riferimenti alla normativa sulla privacy e sui ritratti, argomento sul quale - come può immaginare - abbiamo provveduto a ben documentarci, in forza della professione da noi svolta.

Con una certa frequenza viene espresso il dubbio che occorra - ai fini civilistici - una particolare autorizzazione per eseguire dei ritratti fotografici a minori.

Va detto che, oltre al rispetto di norme dettate da ovvie esigenze di carattere didattico e logistico, *che in toto* discendono da lei in qualità di Dirigente, non esiste una normativa nella nostra legislazione positiva che regolamenti attivamente l'esecuzione di riprese a minori, fatta eccezione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365 (che regola tuttavia le riprese di minori nel campo dello spettacolo).

In realtà, esistono poi restrizioni alla pubblicazione (nel senso di diffusione ad un pubblico indiscriminato e non controllabile) in forza dell'articolo 10 del Codice Civile, e dell'articolo 96 della legge 633/41 e successive modifiche. Ma tali norme richiedono l'esistenza di un assenso alla pubblicazione delle immagini, e non alla realizzazione delle stesse.

Infine, il GDPR europeo (Regolamento Generale di Protezione dei Dati) - 679/2016, diversamente da quanto solitamente creduto da molte persone, non si occupa di immagini fotografiche, ma di riservatezza nella gestione dei dati personali.

Desideriamo garantire - nello svolgimento del nostro lavoro - il pieno rispetto di ciascuna norma esistente.

Confermiamo che - pur non esistendo alcun obbligo di legge in tal senso - per alcuni genitori possa risultare gradito che la circolare loro inviata come avviso di realizzazione delle foto di classe venga utilizzata anche per raccogliere individuali firme di assenso alla realizzazione degli scatti (ovviamente senza alcun impegno di acquisto).

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere.

*pagina 9 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](https://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](https://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare al Sacerdote officiante che non è lecito impedire ad un professionista in regola di eseguire i servizi commissionati**

Egregio Reverendo,  
con la presente confermiamo che codesto studio professionale svolge attività fotografica in pieno rispetto delle norme fiscali e civilistiche previste dal nostro ordinamento.

Comprendiamo appieno il Vostro desiderio di favorire l'esecuzione delle riprese fotografiche da parte di operatori di cui avete avuto modo di controllare ed apprezzare la correttezza del comportamento, dato che in tal modo potete avere certezza che le riprese fotografiche non turbino la sacralità della funzione, migliorando il clima di devozione e raccoglimento della celebrazione del Sacramento del Matrimonio, di cui gli sposi sono diretti Ministri e, quindi, non devono essere distolti.

Al contempo, ricordiamo tuttavia che tale accortezza – pur se comprensibile - non può disporre "contra legem".

Per chiaro disposto costituzionale e di diritto civile, è illecito ed illegale impedire ad un cittadino italiano in possesso dei titoli professionali e della corretta configurazione di legge di esercitare la sua professione; per il diritto canonico (can. 1214 e can. 1221) un diniego alla presenza alle funzioni sarebbe contrario ad ogni principio ispiratore del diritto.

Per questi motivi, nel garantirLe il massimo rispetto delle esigenze a noi note (e a tutte quelle che ci vorrà segnalare) ricordiamo come sarebbe gravemente contrario alle leggi impedire ad un professionista fotografo – in possesso dei requisiti di legge, ancorché' non ancora dotato di "tesserino".

Alleghiamo estratto delle norme comportamentali che, su suggerimento della Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ci impegniamo a rispettare

Grati per l'attenzione, devotamente

## **Bozza di autoregolamentazione esecuzione riprese foto e video durante la celebrazione di funzioni religiose (Regolamento TAU Visual)**

*Le riprese fotografiche od i filmati hanno certamente un'importanza documentale ed affettiva notevole per gli sposi. Tuttavia, le celebrazioni non sono delle rappresentazioni, ed ogni operazione volta a produrre dei ricordi duraturi deve essere innanzitutto rispettosa della sacralità dell'evento che intende documentare. Per questo motivo i professionisti firmatari si impegnano:*

*pagina 10 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



*a) A mantenere un contegno sempre rispettoso, con particolare attenzione ad evitare tutti gli atteggiamenti chiassosi o che possano distrarre l'attenzione.*

*Nel dettaglio, cureranno di evitare, DURANTE LA CELEBRAZIONE:*

*a1) Di parlare a voce alta con i propri collaboratori o con i fedeli.*

*a2) Di distrarre gli sposi chiedendo loro di assumere pose, sistemazioni, espressioni od atteggiamenti particolari.*

*a3) Di usare apparecchiature particolarmente rumorose, limitando per quanto tecnicamente possibile l'uso di cicalini acustici e simili.*

*a4) Di indossare un abbigliamento indecoroso o sciatto. Quando possibile, verrà data preferenza ad abiti pratici e di tonalità tendenzialmente scura, perché meno visibili durante gli spostamenti.*

*a5) Di effettuare riprese fastidiosamente rumorose o di spostare cavalletti ed attrezzature ingombranti durante la Consacrazione ed i momenti di particolare raccoglimento.*

*b) Il professionista si impegna altresì a tenere nel dovuto conto le indicazioni eventualmente fornite dal Parroco o dall'Officiante, purché si tratti di limitazioni che non pregiudichino oggettivamente la realizzazione delle riprese. In particolar modo, andrà preventivamente concordata*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## Spiegare perché la tariffa di un fotografo può apparire elevata

Egregi,

ci è stata segnalata la vostra perplessità in relazione al costo propostovi per la realizzazione del servizio fotografico destinato a... (*descrizione del servizio fotografico e sua destinazione*).

Ovviamente, resta assolutamente a vostra discrezione la decisione definitiva, ma ci premeva spendere due parole per spiegare quali siano le dinamiche che portano i prezzi di una prestazione professionale ad essere differenti da un *rimborso spese* di base.

L'affermazione che una fotografia complessa sul piano tecnico (o quello organizzativo) richiede più tempo per la sua realizzazione - e quindi costa di più - è banale perché ovvia.

Ciò che, invece, spesso non si considera con altrettanta naturalezza è il fatto che l'incremento di qualità al di sopra dello standard base comporta aumenti dei costi di produzione non solo "proporzionali", ma "più che proporzionali".

Può aiutare un esempio in un altro settore, ma molto vicino al concetto valido anche in fotografia. Comprare un paio di etti di riso e farli bollire costa pochissimo. Farsi preparare in trattoria od in mensa un piatto di riso in bianco costa ancora abbastanza poco, anche se - rispetto al costo delle materie prime - il lavoro e la "struttura" della trattoria fanno già lievitare il prezzo di una decina di volte. Se quel riso deve diventare un risotto con la possibilità di scelta "alla carta", il servizio sarà molto migliore, ma il fatto di dovere garantire la disponibilità di diversi condimenti rappresenterà un incremento notevole dei costi generali, e il riso costerà due o tre volte tanto, o anche più se ci si rivolgerà ad un buon ristorante. Se al risotto, già curato, si aggiungeranno condimenti di pregio (come i tartufi) il costo sarà di parecchio superiore, e cioè si eleverà in maniera più che proporzionale. Se, poi, si desidera mangiare un risotto prelibato preparato da un maestro nel suo campo, i costi di promozione, di rappresentanza e della struttura porteranno il costo finale ad essere di molte volte superiore a quello di un piatto base di riso. Siamo sempre dinanzi ad un risotto, ma ad ogni miglioramento, il perfezionare il risultato richiede sforzi e costi sempre più consistenti.

Allo stesso modo, raggiungere livelli di vera professionalità nella realizzazione di immagini fotografiche richiede un dispendio di tempo - specie a priori - molto, molto maggiore rispetto a quanto non occorra per ottenere semplicemente un'immagine fotografica passabile.

C'è infine da ricordare una verità spesso sottovalutata.

Fatta eccezione per coloro che - in realtà - non vivono realmente di fotografia, ma semplicemente "arrotondano", qualsiasi vero professionista deve allestire e mantenere un'attrezzatura e una struttura dai costi elevati, di diverse decine di migliaia di euro all'anno anche nei casi più "contenuti".

Al di là dei giorni lavorati, tuttavia, un fotografo mediamente attivo può contare su circa 60-70 giorni annui effettivamente fatturabili a qualche cliente. Ecco perché anche semplicemente per recuperare le spese fisse, senza guadagnare, uno studio fotografico medio deve fatturarsi a cifre giornaliere che sembrano essere unitariamente elevate.

Siamo certi che comprenderete queste dinamiche, e che vorrete considerare quanto l'importanza

*pagina 12 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



dell'efficacia e la professionalità di un fotografo professionista possa aggiungere alla validità della comunicazione delle vostre immagini.

Se lo desiderate, trovate delle indicazioni descrittive in forma di video a questo link:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL00FC94DEA645EF2A>

Restiamo a vostra piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione al nostro preventivo

*pagina 13 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



### **Spiegare perché vengono richiesti i diritti di utilizzo di immagini già realizzate**

Egregi,

volentieri rispondiamo alla vostra domanda in relazione alla richiesta di diritti di utilizzo per immagini fotografiche già esistenti.

In fotografia, come capita anche per la musica (due espressioni creative descritte e protette esattamente dalla stessa legge) il prezzo di un'opera da utilizzarsi pubblicamente varia col variare non solo dell'autore, ma anche e soprattutto dell'uso che ne viene fatto.

È sensatissimo il parallelo con i brani musicali, che sono diffusi nella vita quotidiana di tutti noi, e ben si prestano a spiegare il concetto di fondo.

Non ha senso parlare del "costo" di un brano musicale. Potremmo infatti pagare il cantante o musicista per eseguire dal vivo la sua musica; in questo caso ci aspetteremo ovviamente richieste di compensi differenti a seconda dell'importanza dell'autore, e della durata della sua prestazione.

Oppure, potremmo chiedere di usare la registrazione (un file digitale) della sua canzone, ed in tal caso pagheremmo un prezzo che sarà proporzionato all'uso che intenderemo fare. Non avrebbe senso chiedere di comprare una canzone senza dare indicazione dell'uso che ne dovrà essere fatto, perché non sarebbe possibile determinarne il prezzo. Inoltre, non potremo acquistare una canzone per pochi euro dichiarando di usarla come musicetta per la segreteria telefonica di casa, e poi pretendere di utilizzarla invece in uno spot pubblicitario.

Esattamente la stessa dinamica si applica alla fotografia. Anche la fotografia, proprio come la musica, è descritta e protetta dalla legge 633/41 e successive modifiche (legge sul Diritto d'autore), e dalla Convenzione internazionale di Berna sul Diritto d'Autore.

Anche la fotografia, esattamente come la musica, può essere fatta eseguire dal vivo (fuor di metafora, si può chiedere ad un fotografo di realizzare su commissione delle immagini), ed in questo caso il compenso sarà proporzionato all'esperienza, la bravura e la fama dell'autore.

Oppure, anche in fotografia si potrà chiedere di utilizzare un'immagine già esistente (come si utilizza una musica già esistente) pagando all'autore un compenso che sia proporzionato all'uso che viene fatto.

È per questo motivo, e per consentire al fotografo professionista da guadagnare abbastanza da potersi mantenere, che non solo è corretto, ma indispensabile richiedere diritti d'uso per le immagini, proporzionando la richiesta alla diffusione che viene posta in essere di quella immagine.

*pagina 14 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**



Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

### **Spiegare ad un Ente Pubblico perché l'organizzazione di operazioni che recuperano immagini gratuitamente è cosa controproducente**

Egregi,

abbiamo avuto modo di visionare la vostra iniziativa ... con la quale vi proponete di realizzare (*breve descrizione dell'iniziativa curata dall'Ente*) e – secondariamente – di costituire un archivio fotografico, basandosi sui contributi spontanei e gratuiti del pubblico di fotoamatori e cittadini interessati alla fotografia.

Lo spirito propositivo ed intraprendente della Vostra struttura merita senza dubbio una nota di attenzione, ma al tempo stesso vi segnaliamo che un'iniziativa di questo genere rappresenta a nostro avviso un errore di valutazione da parte della Vostra Amministrazione.

L'iniziativa, infatti, ha tutte le caratteristiche per creare una significativa turbativa di mercato, oltre a rappresentare una evidente distorsione dei normali meccanismi di concorrenza, contro il disposto del Codice Civile, articolo 2598, comma 3 e, per certi aspetti, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Al di là dell'approccio burocratico delle norme di Legge, comunque, appare evidente a chiunque come l'iniziativa inneschi una serie di meccanismi assolutamente iniqui:

a) Le immagini vengono "acquisite" dalla vostra struttura di fatto senza offrire ai fotografi professionisti ed in genere agli autori alcuna fungibile contropartita, dato che la menzione del nome dell'autore non è una merce di scambio, ma un obbligo di legge previsto - a favore dell'autore di immagini fotografiche - dalla legge sul diritto d'autore (633/41 e successive modifiche).

b) La pubblicazione di immagini reperite da fotografi professionisti senza corresponsione di equo compenso (previsto dalla legge 633/41) è in grado di ingenerare una turbativa di mercato, come accennato. Tuttavia, è a nostro avviso ancora più grave ed ingiustificabile – a maggior ragione perché prevista da un Ente Pubblico - la pretesa di acquisire i diritti di sfruttamento di tutte le immagini inviate, anche di quelle non "vincitrici", e quindi a favore dei cui autori non viene neppure ipotizzato un peraltro discutibilissimo "cambio servizio".

Questa operazione comporta - e non è difficile comprenderlo - un gravissimo pregiudizio economico ai danni delle attività di fotografi, giornalisti, operatori della comunicazione ed agenzie stock, che vivono del lecito provento dei diritti di utilizzo delle immagini.

c) A ben poco rileva il fatto che la trasmissione delle immagini avvenga su base volontaria. Pur essendo vero che i singoli aderiscono spontaneamente all'iniziativa e che quindi non si verifica alcuna "sottrazione indebita" di diritti, quello che contestiamo non è l'illiceità in senso stretto della singola sottoscrizione, quanto l'effetto distorsivo sul mercato che l'operazione nel suo complesso produce, così concertata, ed il fatto che venga promossa da un Ente Pubblico anche mediante una velata ipotesi di "esclusione" di chi non partecipasse.

Per limitare il danno al comparto professionale fotografico ed al suo indotto, e soprattutto per limitare la ricaduta negativa in termini di immagine e correttezza della Vostra stessa Amministrazione, a nostro avviso l'operazione dovrebbe essere sospesa e fatta rientrare, nell'interesse della credibilità della struttura che voi rappresentate.

Con viva e sincera cordialità

*pagina 15 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



## **Spiegare perché conviene investire in qualità dell'immagine fotografica.**

(i concetti sono più dettagliatamente espressi alla apposita raccolta di video su Youtube, a:  
[www.youtube.com/playlist?list=PL00FC94DEA645EF2A](http://www.youtube.com/playlist?list=PL00FC94DEA645EF2A) )

Raffazzonare un'immagine fotografica può fare risparmiare qualche centinaio di euro, rendendo però molto meno efficace la comunicazione pubblicitaria o giornalistica. In una parola, significa risparmiare 500 euro per indebolire l'efficacia di iniziative che assorbono budget di decine o centinaia di migliaia di euro, o - nel caso di campagne pubblicitarie - anche di milioni di euro.

La parola scritta richiede attenzione e concentrazione, mentre l'immagine comunica con immediatezza e con forza. La parola scritta è necessaria per trasmettere concetti complessi (come questa pagina), ma nella comunicazione pubblicitaria l'efficacia e l'immediatezza dell'immagine è assolutamente imbattibile ed insostituibile.

\* In una rivista le immagini vengono viste e percepite sempre, mentre i testi si leggono solo in alcuni casi. Fra le notizie ed i trafiletti pubblicati in un periodico, si scorgono quelli illustrati da un'immagine, mentre nella maggior parte dei casi si sorvola sui trafiletti di solo testo.

\* Nelle affissioni e nella cartellonistica, spesso si ricorda l'immagine portante, ma non sempre il messaggio scritto.

\* Le pagine pubblicitarie tabellari si scorrono per pochi secondi: il messaggio percepito è quasi sempre unicamente quello trasmesso dall'immagine.

\* Anche una cerimonia privata può essere - attraverso l'immagine - fatta percepire dalle persone che erano assenti all'avvenimento come più o meno riuscita, in funzione della scelta delle immagini.

Lesinare sulla capacità di comunicazione dell'immagine significa gettare al vento gran parte del resto dell'investimento: acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di articoli e notizie, documentazione di avvenimenti.

Nel mondo dell'informazione, la sostanza della comunicazione passa in grandissima parte attraverso il linguaggio inespresso delle immagini.

Vedi maggiore dettaglio a:

[www.youtube.com/playlist?list=PL00FC94DEA645EF2A](http://www.youtube.com/playlist?list=PL00FC94DEA645EF2A)

*pagina 16 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare che è lecito realizzare riprese di ritratti in generale**

*(ovvero, testo di una lettera da portare con sé - nella borsa delle fotocamere, ad esempio, per argomentare in maniera documentata sulla possibilità di eseguire liberamente immagini che ritraggano le persone)*

L'esecuzione di ritratti estemporanei di persone in occasione di avvenimenti pubblici, o in luoghi aperti al pubblico, è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede – a norma di Legge – alcuna esplicita autorizzazione preventiva.

La normativa vigente è questa:

- (a) Legge 633/41 e successive modifiche, artt. 96 e segg.;
- (b) D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- (c) Codice Civile, art 10;

Queste norme impongono esclusivamente restrizioni nel caso in cui le immagini realizzate debbano essere utilizzate per pubblicazioni, e cioè per esposizione o diffusione ad un pubblico indistinto e indiscriminato.

Nel SOLO caso di successiva pubblicazione, può occorrere che la persona ritratta – e la cui effigie risulti riconoscibile – presti assenso, autorizzando tale pubblicazione.

Non occorre assenso della persona ritratta alla pubblicazione:

- 1) Nel caso di pubblicazione motivata di informazione giornalistica, ai sensi art 97 legge 633/41, entro i limiti previsti dal Codice di Deontologia di esercizio della professione giornalistica, allegato A del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196
- 2) In caso di notorietà del personaggio ritratto, ai sensi art 97 legge 633/41

Nella semplice fase di effettuazione delle riprese in luoghi aperti al pubblico NON esiste alcuna norma positiva che vieti tale esecuzione.

# **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**



Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

## **Spiegare che è lecito realizzare riprese di edifici in generale**

*(ovvero, testo di una lettera da portare con sé - nella borsa delle fotocamere, ad esempio, per argomentare in maniera documentata sulla possibilità di eseguire liberamente immagini che ritraggano edifici e località, purché non effettivamente sottoposte a vincoli, e purché non si violi il diritto alla privacy)*

L'esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede - a norma di Legge - alcuna esplicita autorizzazione preventiva.

È illecita l'opposizione all'esecuzione delle riprese ad eccezione dei reali casi di limitazione effettivamente previsti dalla Legge, e cioè:

(a) Riprese di edifici e beni che siano di proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(b) Riprese di edifici anche non rientranti nei casi precedenti, ma per realizzare le quali venga adottato un artificio volto a superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy.

(c) Pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promuovere o comunque in abbinamento a prodotti e/o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 Codice Civile.

Fino al 2010 erano proibite riprese di installazioni che rientrassero nella previsione dell'Allegato al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 (caserme, depositi militari, dislocazione di forze armate, di produzione o trasporto energia, centrali energetiche, dighe, nodi ferroviari od autostradali o comunque di organizzazione dei trasporti). Ora, il Regio Decreto 1161/1941 è stato completamente abrogato da Dlgs 66/2010 (punto 196, articolo 2268) (sic!), che non istituisce norme analoghe. Restano possibili regolamentazioni interne delle singole strutture, sulle modalità di concessione di autorizzazioni all'esecuzione di riprese.

In tutti gli altri casi, non occorre autorizzazione né per la realizzazione delle riprese, né per l'eventuale pubblicazione delle stesse. Si sottolinea che nella nostra legislazione positiva non esiste alcuna disposizione che preveda un "diritto di immagine" sulla proprietà privata (come invece previsto in altre Legislazioni, ad esempio quella statunitense e francese).

*pagina 18 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



### **Perché i colori della foto potrebbero non corrispondere alle aspettative del cliente**

*(quando il cliente, non conoscendo nulla degli aspetti legati alla gestione del colore digitale, tende a scaricare sul fotografo la responsabilità della non corrispondenza cromatica delle immagini una volta stampate).*

Egregi,

vi consegniamo i files delle immagini per voi eseguite per il lavoro... *(descrizione del servizio)*. Abbiamo curato ogni aspetto della realizzazione e della postproduzione, in modo da garantire la migliore qualità possibile.

Desideriamo accentrare l'attenzione su un aspetto importante che caratterizza qualsiasi immagine trasmessa in forma digitale.

A differenza di quanto non avveniva un tempo (consegnando delle pellicole diapositive, ora praticamente non più in uso), l'insieme dei colori dell'immagine non ha più un valore assoluto, ma un valore che cambia, in relazione ai mezzi utilizzati per visualizzare o stampare l'immagine. Mentre la fotografia tradizionale (su pellicola) produceva risultati finiti e definitivi sull'originale fotografico in diapositiva – direttamente valutabile e misurabile – la fotografia digitale produce dei files che sono una codifica numerica di dati, la cui resa cromatica è ancora in massima parte da gestire ed interpretare.

Per chiarire il concetto, un file-immagine è concretamente paragonabile ad uno spartito musicale, sul quale – per mezzo di simboli convenzionali – è tracciata sul pentagramma una rappresentazione simbolica della musica.

Pur se esiste una traccia "numericamente" definita, lo spartito deve essere poi tradotto, da un'esecuzione, in musica che si possa ascoltare.

Ma quale sarà la resa finale dipende, quindi, non solo dalla traccia dello spartito, ma anche – ed in grandissima misura – dallo strumento musicale utilizzato, e dall'interprete che lo suonerà.

È evidente che lo stesso spartito, eseguito con un flauto dolce o con un organo a canne, avrà risultati diversi, e non poco.

I files immagine sono esattamente simili, concettualmente, ad uno spartito musicale: una codificazione numerica che va interpretata.

Ecco perché una stessa fotografia può apparire profondamente diversa a seconda delle caratteristiche del supporto o dell'output.

*(Eventuale)* In una nota che alleghiamo a parte forniamo ai vostri tecnici (stampatore e altri collaboratori) tutti gli elementi che saranno necessari alla corretta gestione dei files.

Sottolineiamo, quindi, che il risultato cromatico finale dipende non solo da una qualità intrinseca dell'immagine (che garantiamo essere curata al meglio ed ottimizzata per le vostre esigenze) ma anche e soprattutto dal modo con cui tali dati vengono interpretati e restituiti.

Restiamo a piena disposizione vostra e dei vostri collaboratori.

*pagina 19 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## **Spiegare al cliente (non particolarmente competente) cosa si intenda per "risoluzione adatta alla stampa"**

Carissimi Sposi, (Egregio sig. Pinco Pallino),  
per fare in modo che non esistano zone d'ombra sul nostro operato, vi trasmettiamo questo testo - fornitoci da TAU Visual, la nostra associazione di categoria - per spiegare in modo preciso ma comprensibile che cosa si possa intendere per "alta risoluzione"; soprattutto, che cosa concretamente possa servire per stampare immagini di qualità dai files che vi forniamo.  
(Una versione divulgativa di questi concetti è riassunta qui: <https://youtu.be/Y6-Mljm8zp0> )

Come certo sapete, il numero di pixel che compongono l'immagine ne determina la possibilità di dettaglio; come un mosaico, maggiore è il numero delle tesserine che lo compongono, più alto è il dettaglio che può rappresentare.

Esiste una regola estremamente semplice per capire da subito quanti pixel occorrono per una stampa di qualità. Sia che si tratti di stampa offset (cataloghi, libri, riviste, brossure, eccetera), o stampa digitale (stampe su carta, per proprio uso), si può procedere così: si controlla la misura in pixel sui lati dell'immagine, la si divide per 120, e con questo si ottengono le dimensioni in centimetri dell'immagine stampabile con buona qualità, con quel file.

Esempio: partendo da un file di 1200 x 960 pixel, potremo ottenere una buona stampa di 10x8 centimetri (1200:120 = 10 cm, e 960:120 = 8 cm).

Il calcolo, semplificato, corrisponde a una densità di circa 305 DPI.

Allo stesso modo, si può utilizzare un calcolo simile per sapere quanti pixel occorrono per stampare una buona immagine: sapendo quanti centimetri dovrà misurare l'immagine finale sui due lati, basta moltiplicare quelle misure per 120 per sapere di quanti pixel necessitiamo.

Supponendo, ad esempio, di dovere stampare un 13x18 cm, ci occorrerà un file che misuri almeno 1560 x 2160 pixel (13x120 e 18x120).

È invece un'informazione non univoca e non del tutto significativa il dichiarare il "peso" in megabyte delle immagini.

Le dimensioni espresse in "mega", infatti, sono enormemente variabili in relazione ad aspetti non determinanti sulla risoluzione dell'immagine. Ad esempio, una foto in formato \*.jpg "peserà" molto di meno se l'immagine contiene ampie zone di tinta omogenea (come ad esempio il cielo); oppure, lo stesso file può "pesare" sensibilmente di più - a parità di risoluzione finale - se si cambia il metodo di rappresentazione del colore, o se si usano delle informazioni di profondità colore differenti (ad esempio a 16 bit anziché 8).

Le immagini che vi alleghiamo, e per le quali abbiamo concordato la cessione del diritto di utilizzo per (*descrivere la destinazione d'uso concessa*), vi vengono fornite in formato (*jpg, tiff, png, psd, eccetera*), alla risoluzione di 0000 x 0000 pixel.

Il nostro studio è a piena vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

*pagina 20 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual



## Spiegare al cliente perché non vengono consegnati i files raw del proprio lavoro

Egregi,  
improntando alla massima trasparenza i rapporti con voi, ci preme darvi qualche ragguaglio sulla fornitura dei files delle immagini per voi realizzate ed, in particolare, sul fatto che queste siano trasmesse in formato (*jpg, tiff, png, psd, eccetera*) e non in un formato cosiddetto "raw".  
A tal fine, vi sottoponiamo questa descrizione, come suggeritaci da TAU Visual, la nostra associazione di categoria.

Il file raw, infatti, è un semilavorato, e di norma non viene consegnato al cliente o al committente, ma resta al fotografo o al postproduttore proprio per questa sua natura non finita.

Si tratta di un semilavorato, e come tale incompleto e *imperfetto* - cioè, etimologicamente: *non compiuto*.

Da quel semilavorato possono discendere anche forme di varianti che l'autore non avrebbe mai concepito, e che possono ledere il diritto morale esplicitamente previsto dalla legge sul diritto d'autore (art. 20 legge 633/41).

A nessun musicista si chiederebbe di consegnare le fasi non definitive dei suoi spartiti, né lo scrittore diffonde gli appunti o le stesure provvisorie di una sua opera.  
Il file raw di una ripresa fotografica - alla stessa stregua - non è assolutamente un risultato finito e "chiuso", e come tale non viene diffuso.

Il nostro studio garantisce impegno e dedizione per trasmettervi delle immagini finali ottimizzate per l'uso che abbiamo concordato, avendone curato con attenzione e competenza la conversione nel formato finale di consegna.

E, proprio perché finito e rifinito, tale formato di file non rappresenta una versione "menomata" dell'originale ma, al contrario, realmente costituisce l'originale del nostro lavoro.  
La versione precedente in raw non sarebbe *originale*, ma semplicemente *incompleta*.

Il nostro studio è a piena vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

**(eventuale)** Nel caso le vostre lavorazioni richiedano, per reali e fondati motivi tecnici, di intervenire sui semilavorati, la consegna di files sorgenti (files immagine raw e files grafici a livelli aperti), può certamente essere oggetto di un esplicito differente accordo fra di noi, ridefinendo tuttavia compensi e modalità d'uso delle immagini.

*pagina 21 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

# bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico



Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

## **Spiegare al cliente (non particolarmente competente) come il valore di DPI sia un valore relativo e non assoluto, in assenza di altre misure**

Carissimi Sposi, (Egregio sig. Pinco Pallino),  
per favorire una miglior reciproca comprensione, segnaliamo con questo scritto - fornitoci da TAU Visual, la nostra associazione di categoria - un aspetto che potrebbe confondere le idee nell'utenza, mentre desideriamo che il nostro operato venga valutato in assoluta trasparenza.  
(Una versione divulgativa di questi concetti è riassunta qui: <https://youtu.be/jpEh0x3eeBk> )

Molto di sovente si sente discutere in modo impreciso, fra clienti ed anche colleghi, della risoluzione delle immagini utilizzando i soli DPI (dots per inch, cioè puntini - a video - per pollice) o PPI (points per inch, cioè puntini - in stampa - per pollice).

Così, ad esempio, molti ritengono che un file a 72 dpi sia un'immagine poco nitida, mentre a 300 dpi o più sia particolarmente nitida.

In realtà, questa affermazione contiene solo una parte di verità, dato che indicare il solo valore di DPI senza specificare anche le dimensioni dell'immagine finita in realtà non dice nulla della definizione dell'immagine.

Infatti, lo stesso file può essere visto, o stampato, scegliendo liberamente la risoluzione: a 72, a 150, a 300 o a 1200 dpi, o a qualsiasi altra risoluzione si desideri.

Facciamo un semplice paragone. Se mi ritrovassi fra le mani un fotogramma su pellicola (ad esempio, un fotogramma di una pellicola cinematografica) potrei decidere di proiettare quella stessa immagine (fisicamente, quello stesso identico fotogramma) su una superficie piccola - il muro della mia cameretta - o su una superficie enormemente più grande, ad esempio lo schermo di una grande sala cinematografica.

La qualità dell'immagine, ovviamente è sempre la stessa, perché sempre la stessa è la sorgente (il fotogramma). Solo, avrò scelto di avere un'immagine finale piccola - nella mia cameretta - o enorme - sullo schermo cinematografico.

Succede esattamente la stessa cosa con i files digitali.

La qualità vera e propria, in termine di quantità di informazioni, è espressa dal numero di pixel presenti a formare l'immagine.

Quindi, un file il cui lato lungo misuri 3000 pixel contiene oggettivamente più informazioni visive di un file che misuri, sul lato lungo, ad esempio solo 840 pixel.

Poi, in fase di visione o stampa dell'immagine posso decidere di "spalmare" queste informazioni visive in modo diverso.

E qui entrano in campo i DPI e PPI.

Se stampo l'immagine a 150 PPI, questo significa che istruisco la stampante affinché usi tutti i pixel disponibili stampandone 150 per ogni pollice di lato; se invece stampassi lo stesso file a 300 PPI, direi alla stampante di usare quegli stessi pixel, ma "ficcandone" 300 per pollice, invece di solo 150.

Ovviamente, nel secondo caso l'immagine finale sarà più piccola, come più piccola era la proiezione del fotogramma sul muro di camera mia, invece che al cinema.

*pagina 22 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) - [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) - [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

versione 20\_03

## **bozze di lettere per meglio spiegare a clienti ed utenti alcuni aspetti della professione poco noti al pubblico**

*Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual*



Ma la qualità oggettiva del file di partenza NON cambia, se questo è settato per essere visto o stampato a 72, 150, 300 o 600 DPI/PPI. Esattamente come la qualità dello spezzone di pellicola non cambia, anche se poi ho facoltà di proiettarlo più o meno ingrandito.

La corretta indicazione della "risoluzione" di un file, quindi, la si ha dichiarando apertamente il numero di pixel che compongono l'immagine, e NON indicando il solo valore di DPI/PPI, senza altri elementi di misura.

Dire, ad esempio, che dispongo di un file di 2000 pixel sul lato lungo mi dà un'informazione concreta e univoca di quanta "informazione visiva" ho a disposizione. Potrò poi decidere di utilizzare quella "dotazione" di pixel con una concentrazione di 72, o 90, o 150 o 300 DPI/PPI.

L'unico modo per rendere il valore di DPI qualcosa di definito, e quindi un'informazione completa, è quello di abbinarlo alle dimensioni lineari di uscita. Ad esempio, indicare un file "a 300 DPI, e con misura di 10 centimetri sul lato lungo", significa dare l'informazione completa che invece, con il solo valore di DPI, mancherebbe clamorosamente.

Il nostro studio è a piena vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

*pagina 23 di 23*

documentazione riservata ai Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual

[www.documentazione.org](http://www.documentazione.org) – [www.iscriviti.org](http://www.iscriviti.org) – [www.facebook.com/tauvisual](http://www.facebook.com/tauvisual) - [www.youtube.com/tauvisual](http://www.youtube.com/tauvisual)

*versione 20\_03*